

COMUNE DI NAPOLI

Collegio dei Revisori dei Conti

PARERE ESPRESSO DAL COLLEGIO REVISORI DEI CONTI DEL 06/05/2016

OGGETTO: Rif. Delibera di G.C., n. 283 del 22/04/2016 “Costituzione del Fondo delle risorse decentrate - anno 2016” e nota integrativa PG/2016/386985 del 05/05/2016 del Servizio Autonomo Personale.

L'anno duemilasedici, il giorno 6 del mese di maggio, alle ore 10:00, presso i locali siti al 3° piano di Palazzo S. Giacomo, si è riunito il Collegio dei Revisori così composto e presente:


dr. Vincenzo DE SIMONE	Presidente
dr. Antonio LUCIANO	Componente
dr. Giuseppe T O T O	Componente

per esprimere il proprio parere sulla deliberazione di cui all'oggetto e pre intesa sull'utilizzo delle risorse decentrate - anno 2016.

Il Collegio dei Revisori dei Conti;

- letto il parere di regolarità tecnica espresso in termini di “favorevole” nella delibera G.C., n. 283 del 22 aprile 2016 e concernente la costituzione del Fondo delle risorse decentrate per l'anno 2016 nella quale sono affrontate in modo dettagliato ed analitico tutte le problematiche inerenti la compatibilità dei costi ai sensi dell'art. 40, comma 3 sexies e dell'art. 40 bis del D.Lgs. n. 165/2001;

- letto il parere di regolarità contabile del dirigente dei Servizi Finanziari in termini di “favorevole” concernente la costituzione del Fondo delle risorse decentrate per l'anno 2016, nel quale si da atto che, nell'ambito delle sue componenti, le risorse variabili sono pari ad € 637.749,03 e che tale importo è inferiore al tetto massimo delle risorse variabili determinato con la Deliberazione di G.C., n. 684 del 26/10/2015 in € 5.896.711,23 e che nel Fondo Risorse Decentrate, per l'anno 2016, in osservanza alle norme sulla procedura di Riequilibrio Finanziario Pluriennale a cui ha aderito il Comune di Napoli, non sono state inserite risorse variabili ai sensi dell'ex art. 15, comma 5, del vigente C.C.N.L. dell'01/04/1999. Inoltre si è dato atto che al netto delle risorse variabili, di cui alle lettere d), k) dell'art. 15, comma 1, C.C.N.L. che trovano specifica copertura in separati capitoli di bilancio, alle risorse del fondo è stata operata una decurtazione di € 681.182,25 derivante dalla rateizzazione in 10 anni della cifra da recuperare relativa al Fondo 2012. E ancora, di operare ulteriori due tagli sull'ammontare delle risorse stanziare in bilancio di € 2.350.692,34 al fine di rendere l'ammontare delle risorse decentrate compatibili con gli obiettivi di progressivo risparmio stabiliti con il Piano di Riequilibrio Economico-Finanziario Pluriennale. Da ultimo si da atto anche che le risorse da



COMUNE DI NAPOLI

Collegio dei Revisori dei Conti

destinare al pagamento degli istituti di natura fissa sono pari ad € 28.975.625,00 (come specificamente riportato nell'allegato d) della documentazione trasmessa), restando quindi € 18.141.483,80, riportati nell'allegato e) della documentazione trasmessa, per il finanziamento degli istituti di natura variabili, ivi escluse le risorse una tantum che derivano dalle economie del Fondo 2015. E' stato evidenziato inoltre che le risorse non spese del Fondo 2015 saranno destinate al finanziamento di progetti di produttività con vari atti o provvedimenti consentiti dalla normativa vigente. Si precisa che, il parere di regolarità contabile, reso ai sensi dell'art. 49, comma 1 del TUEL, in ordine alla proposta del Servizio Autonomo Personale – Coordinamento – contiene evidenziata l'attestazione che l'ammontare del Fondo e la sua costituzione sono state determinate nel rispetto dei limiti stabiliti dal legislatore con il D.L. n. 78/2010, convertito nella Legge, 122/2012 e ss.mm.ii. e con D.L. n. 174/2012, convertito con modificazioni ed integrazioni nella legge n. 213/2012 e con il vigente art. 243 - ter del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL), nonché in rispetto delle disposizioni ultime entrate in vigore con la Legge di Stabilità 2016;

- letto le osservazioni del Segretario Generale,
- visto l'art. 5 del comma 3 del C.C.N.L. 01/01/1999, personale del comparto regioni, province ed autonomie locali, come sostituito dall'art. 4 del C.C.N.L. 22/01/2004;
- visto l'art. 40, comma 3 – sexies del D.Lgs., n.165/2001;
- visto l'art. 40 bis, comma 1 del D. Lgs., n.165/2001;
- visto il C.C.N.L. del 09/5/2006, art. 4, comma 1;
- visto il C.C.N.L. del 11/04/2008 ,art. 8, comma 2;
- visto il C.C.N.L. del 31/07/2009;
- visto il C.C.N.L. del 01/04/1999 ,art. 15, comma 1;
- visto il C.C.N.L. del 23/01/2004, art. 31, comma 5;
- visto il C.C.N.L. del 31/7/2009;

RICHIAMATE

da ultimo le disposizioni stabilite con l'art. 1, comma 236, Legge di Stabilità 2016;

PREMESSO

che con la relazione illustrativa tecnico – finanziaria, redatta e sottoscritta dal Coordinatore del Servizio Autonomo Personale vengono illustrati i criteri di formazione del fondo per la contrattazione decentrata anno 2016, indicando anche l'entità della spesa a carico del bilancio dell'ente e dalla quale si evince il rispetto della compatibilità dei costi della contrattazione con i vincoli di formazione del bilancio di previsione;



COMUNE DI NAPOLI

Collegio dei Revisori dei Conti

ACCERTATO

- che il Fondo delle risorse decentrate per l'anno 2016 ammonta complessivamente ad € 47.798.291,05 (al netto delle risorse lettere k) e d dell'art. 15, comma 1 del C.C.N.L. 01/04/1999) dell'allegata documentazione trasmessa;

- che le risorse fisse, al netto del recupero di € 681.182,25 per rateazione in 10 anni della cifra da recuperare relativa al Fondo 2012, ammontano ad € 47.117.108,80, e che la suddetta cifra trova copertura finanziaria nel redigendo bilancio pluriennale 2016/2018;

- a tal uopo, si ritiene precisare che come da riscontro dell'allegato prospetto trattamento accessorio – previsione bilancio 2016/2018 compilato dai Servizi Finanziari, l'importo del Fondo risorse decentrate pari ad € 47.117.108,80 viene così imputato nel redigendo bilancio di previsione pluriennale 2016 – 2018:

a) per l'annualità 2016 € 44.135.000,00;

b) per l'annualità 2017 € 2.982.108,80.


- che il fondo anno 2016, così come quantificato, non è superiore né al Fondo relativo all'anno 2010 né potrà superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente. A differenza del D.L. 78/2010, non è stata inserita la norma riguardante anche il non superamento della retribuzione individuale (all'epoca riferita a quella percepita nell'anno 2010), come stabilita dall'art. 9, comma 1, ma esclusivamente la nuova base del Fondo delle Risorse decentrate stanziata nell'anno 2015.

- come per il D.L. 78/2010 anche questa normativa introdotta potrebbe, **medio tempore**, indurre le Amministrazioni ad incrementare il Fondo, ma in tal caso, in ipotesi di già approvazione del bilancio di previsione, qualsiasi inserimento ulteriore dovrebbe passare per una variazione di bilancio, con la conseguenza elusiva del nuovo quadro legislativo anche per gli enti locali che non avessero ancora costituito e contratto il fondo delle risorse decentrate.

Si ritiene opportuno evidenziare, inoltre, come le disposizioni della Legge di Stabilità 2014 avessero previsto la riduzione del fondo per l'anno 2015 **in via permanente**, sulla base delle riduzioni ottenute nel periodo 2011-2014.

La relazione di accompagnamento alla Legge di Stabilità 2016 precisa l'inserimento del comma 11 nel modo seguente: "Il comma 11 fissa il limite dell'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale pubblico, anche di livello dirigenziale. La situazione rispetto al pregresso si è modificata in quanto si è riattivato il meccanismo degli scatti stipendiali".

Per gli enti locali che hanno conseguito gli obiettivi di finanza pubblica possono compensare le somme da recuperare di cui al primo periodo del comma 1) dell'art. 4 del D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla Legge 2 maggio 2014, n. 68, anche attraverso l'utilizzo dei risparmi effettivamente derivanti dalla misure di



COMUNE DI NAPOLI

Collegio dei Revisori dei Conti

razionalizzazione organizzativa adottate ai sensi del comma 4, certificate dall'Organo di revisione comprensivi di quelli derivanti dall'applicazione del comma 9 del presente articolo". Secondo tali nuove previsioni è previsto che in caso dei superamenti dei limiti finanziari delle costituzioni dei fondi decentrati per gli anni pregressi, sia possibile compensare tali importi anche sulla base delle riduzioni della capacità assunzionale destinata a figure dirigenziali soppresse. In altri termini, in caso di cessazione di personale dirigenziale, la spesa risparmiata, in caso di soppressione di tale figura, può essere utilizzate come riduzione a valere sulla quota del recupero da effettuare ovvero fino alla concorrenza dello stesso.


*Infine per gli Enti Locali sottoposti al Patto di stabilità interno, possono procedere, per gli anni 2016, 2017 e 2018, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al 25% di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente. Tuttavia, precisa la norma, al solo fine di definire il processo di mobilità del personale degli enti di area vasta destinato a funzioni non fondamentali, restano ferme le percentuali stabilite dall'art. 3, comma 5, del D.L. 24/06/2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Inoltre, per gli anni 2017 e 2018 è disapplicato l'art. 3, comma 5 – quater, del D.L. 90/2014 il quale prevedeva che gli enti che avessero avuto una spesa del personale inferiore al 25% rispetto al totale delle spese correnti, potevano assumere fino al 100% a partire dal 2015 in riferimento alla spesa relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente. Secondo tali disposizioni resterebbe salvo il solo anno 2016, il quale dovrebbe essere dedicato, tuttavia, alla ricollocazione del personale di area vasta. Per le cessazioni delle figure dirigenziali e il loro **turn over** non si applicano tali limitazioni ma, come si è visto, in caso di riduzione dovuta a soppressione del posto, il risparmio può essere destinato al recupero di eventuali eccedenza dei fondi accessori degli anni precedenti da destinare al fondo del personale dei livelli. Inoltre, è opportuno anche evidenziare il comma 4 del citato articolo... prevede che gli enti locali provvedano alla ricognizione delle proprie dotazioni organiche dirigenziali secondo i rispettivi ordinamenti, nonché al riordino delle **competenze** degli uffici dirigenziali, eliminando eventuali duplicazioni.*

EVIDENZIATO

- che la composizione del Fondo delle risorse decentrate 2016 che, al netto degli incentivi alla progettazione, degli incentivi al personale togato e dei residui derivanti da risorse non spese dell'anno precedente ammonta a complessivi € 47.798.291,05 come riportato nell'allegato c) della deliberazione in questione. Si rileva altresì che lo stesso è inferiore di € 2.350.692,34 (per effetto dei tagli previsti alle risorse fisse dall'art. 1, comma 236, Legge 208/2015) rispetto al corrispondente Fondo costituito per le risorse decentrate 2015.

VERIFICATO

- che, nell'ambito delle sue componenti, l'importo assunto dalle risorse variabili, al netto degli incentivi alla Progettazione e alla Avvocatura e dei residui relativi all'anno precedente ammontanti ad € 2.678.190,63, è di € 637.749,03 e, dunque, come tale è inferiore al "Tetto



COMUNE DI NAPOLI

Collegio dei Revisori dei Conti

Massimo" risorse variabili.

TUTTO CIÒ CONSIDERATO, PRECISATO E RICONTRATO,

il Collegio Revisori dei conti

CERTIFICA

- che i costi della contrattazione decentrata per l'anno 2016, così come analiticamente esposti negli allegati A), B), C) e D) della relazione tecnica – finanziaria, già richiamata, sono compatibili con i vincoli del formulando bilancio 2016, con il Patto di stabilità interno e, con il vincolo di riduzione della spesa del personale e con ulteriori vincoli imposti dalla Legge di Stabilità 2016;

- che l'erogazione del Fondo avviene in conformità con gli istituti previsti e disciplinati dai contratti collettivi nazionali di lavoro;

- che l'ammontare della decurtazione permanente prevista dall'art. 1, comma 456 della legge n. 147/2013 è rispettoso del vincolo fissato nei vari anni con precedenti circolari dalla Ragioneria Generale dello Stato e dalle disposizioni impartite successivamente dalla stessa Ragioneria dello Stato.

SI RACCOMANDA

- di dare massima trasparenza alle informazioni concernenti le misurazioni e le valutazioni delle performance e degli atti connessi alla contrattazione decentrata integrativa, anche attraverso la pubblicazione della documentazione in apposita sezione dedicata del sito WEB del Comune di Napoli.

Con il rilascio del presente parere il Collegio dei Revisori dei conti assolve anche al proprio obbligo di cui all' art. 239 del TUEL.

Napoli, lì 06/05/2016

IL COLLEGIO DEI REVISORI